

Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, ed in particolare l'art. 5, comma 1, dove è stabilito, tra l'altro, che "Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, danneggiate da eventi alluvionali o da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11° grado della scala Beaufort che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, nonché le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili, nell'ambito delle risorse già stanziare, possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102";

Esaminata, alla luce della normativa di cui al decreto legge n. 51/2015, convertito dalla legge n. 91/2015, la richiesta della regione Lazio di declaratoria per l'applicazione, nei territori della Provincia di Roma danneggiati dalle piogge alluvionali dal 31 gennaio 2014 al 3 febbraio 2014, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Dato atto alla Regione Lazio di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lazio di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoidicata provincia per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

*Roma:*

piogge alluvionali dal 31 gennaio 2014 al 3 febbraio 2014;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), d), nel territorio dei comuni di Montelibretti, Monterotondo, Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2015

*Il Ministro:* MARTINA

15A06824

DECRETO 3 settembre 2015.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Campania.**

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;


Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg. ne Prov. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito Internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopraccitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA);



Visto il decreto di declaratoria del 22 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2014, con il quale in accoglimento della proposta regionale è stata riconosciuta l'eccezionalità delle piogge alluvionali che nei giorni dal 16 giugno 2014 al 20 giugno 2014 hanno colpito i territori delle province di Avellino, Napoli e Salerno, limitatamente ai danni causati alle strutture aziendali e infrastrutture connesse all'attività agricola mentre, in assenza di una base giuridica, non è stato possibile riconoscere i danni alle produzioni agricole presentati con la medesima istanza;

Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, ed in particolare l'art. 5, comma 1 dove è stabilito, tra l'altro, che «Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, danneggiate da eventi alluvionali o da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11° grado della scala Beaufort che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, nonché le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili, nell'ambito delle risorse già stanziata, possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Riesaminata, alla luce della normativa di cui al decreto-legge n. 51/2015, convertito dalla legge n. 91/2015, la richiesta della regione Campania di declaratoria per l'applicazione, nei territori delle province di Avellino e Napoli danneggiati dalle piogge alluvionali verificatesi dal 16 giugno 2014 al 20 giugno 2014, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale a fronte dei danni alle produzioni agricole;

Dato atto alla regione Campania di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Campania di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottodicate province per i danni causati alle produzioni nei sottolencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

*Avellino:* piogge alluvionali dal 16 giugno 2014 al 20 giugno 2014 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2,

lettere *a), b), c), d)* nel territorio dei comuni di Altavilla Irpina, Avella, Baiano, Castelfranci, Cervinara, Conza della Campania, Domicella, Fontanarosa, Lauro, Montemarano, Montemiletto, Monteverde, Morra de Sanctis, Pago del Vallo di Lauro, Paternopoli, Pietradefusi, Prata di Principato Ultra, Roccabascerana, Rotondi, San Mango sul Calore, San Martino Valle Caudina, Santa Paolina, Taurano, Taurasi, Torre le Nocelle, Tufo, Zungoli;

*Napoli:* piogge alluvionali del 16 giugno 2014 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)* nel territorio dei comuni di Carbonara di Nola, Casamarciano, Cercola, Comiziano, Ercolano, Liveri, Massa di Somma, Napoli, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Portici, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Torre del Greco, Tufino, Visciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2015

*Il Ministro:* MARTINA

15A06825

DECRETO 3 settembre 2015.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

